

Penale Sent. Sez. 6 Num. 6412 Anno 2016

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udiienza: 02/02/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAMINITI Carmelo, n. Furci Siculo (Me) 8.1.1954

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 192/15 del 09/02/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. A. P. Viola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppina Nicita, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Messina, in parziale



riforma di quella emessa dal Tribunale di Patti il 14/06/2010, ha riaffermato la responsabilità di Carmelo Caminiti per avere, quale messo notificatore comunale, omesso di eseguire le notifiche di atti di accertamento della TAR SU nei confronti di cittadini residenti nel Comune di Furci Siculo, ritenendo nei fatti integrato il reato di turbativa della regolarità di un pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) in luogo di quello di cui all'art. 328 cod. pen. originariamente contestato; alla pena principale, rideterminata nella misura di otto mesi di reclusione, la Corte territoriale ha poi aggiunto, ribadendo sul punto la decisione di primo grado, quella dell'interdizione dai pubblici uffici di pari durata.


Confermando le valutazioni del Tribunale quanto alla materialità dei fatti in addebito, la Corte territoriale ha, infatti, escluso la ricorrenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio, non ravvisando nella fattispecie la sussistenza di quelle 'ragioni di giustizia' (art. 328 comma 1 cod. pen.) che rendono obbligatoria l'esecuzione dell'atto o degli atti omessi; escludendo profili di violazione del principio di correlazione tra imputazione originaria e sentenza (art. 521 od. pen.), anche sotto il profilo di possibili contrasti con l'art. 6 par. 3 lett. a della Convenzione EDU, la Corte d'appello ha, tuttavia, attribuito al fatto la meno grave qualificazione giuridica di cui all'art. 340 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolato su quattro motivi di censura:

- inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. e violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Secondo il ricorrente, la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato non poteva in alcun modo essere prevista come possibile atto decisorio del giudizio poiché il fatto storico in addebito non corrisponde alla fattispecie astratta tratteggiata dalla previsione penale ritenuta in sentenza, difettando la descrizione dell'evento richiesto per la configurabilità dell'art. 340 cod. pen.;

- erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen., non essendo stato individuato l'evento di danno costituito dall'effettiva interruzione o dalla turbativa della regolarità di un ufficio, servizio pubblico o di pubblica necessità; il ricorrente esclude che la turbativa nelle funzioni dell'ente richiamata in sentenza sia ricompresa tra le ipotesi dell'art. 340 cod. pen., né del resto la Corte d'appello ha proceduto a compiuta verifica circa l'intervenuta alterazione del funzionamento di un ufficio, servizio pubblico o di pubblica necessità;

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento materiale del reato ritenuto in sentenza anche con riferimento alle mansioni di fatto espletate presso il Comune di Furci Siculo, quale addetto alla



biblioteca comunale, in costanza di svolgimento del servizio da parte di altri messi notificatori;

- erronea applicazione degli artt. 28 e 31 in relazione all'art. 340 cod. pen. per avere la Corte d'appello riqualificato giuridicamente il fatto contestato ai sensi dell'art. 340 cod. pen. pur non essendo mai stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., talché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve ritenersi illegittima.

L'art. 340 cod. pen. ha, infatti, natura residuale e poiché la sua applicabilità prescinde dal fine perseguito dall'agente, la qualifica soggettiva di quest'ultimo non è di per sé rivelatrice di una condotta connotata da abuso di poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio; poiché, inoltre, l'abuso ha natura solo eventuale ed accessoria, esso può ritenersi integrato ai fini dell'applicabilità dell'art. 31 cod. pen. solo ove sia stata contestata o ritenuta sussistente la ricordata circostanza aggravante.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo profilo che deve essere affrontato riguarda la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen.; secondo il ricorrente, infatti, il fatto storico in addebito non corrisponde alla fattispecie astratta tratteggiata dalla previsione penale ritenuta in sentenza, difettando la descrizione dell'evento richiesto per la configurabilità dell'art. 340 cod. pen.

L'assunto è infondato.

Il contenuto della regola desumibile dal cbn. disp. dei commi 1 e 2 dell'art. 521 cod. proc. pen. è che non può essere emessa condanna per fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione modificata secondo le modalità stabilite dagli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.: quando ciò avviene, infatti, il giudice è tenuto a restituire gli atti al PM che deve in ordine al diverso fatto esercitare *ex novo* l'azione penale.

Ciò che vale, dunque, a stabilire se vi è stata violazione o meno del principio è l'immutazione del fatto materiale contestato, atteso che se questo è rimasto inalterato, il giudice può darvi una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 521 non-

ché dalla giurisprudenza formatasi in relazione al parametro di legalità convenzionale di cui all'art. 6, par. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (sent. CEDU, Drassich c. Italia dell'11 dicembre 2007).

Nulla di tutto ciò avvenuto nel caso oggetto della presente verifica giudiziale.

Secondo l'accusa originaria, il ricorrente, nella sua qualità, aveva indebitamente rifiutato di eseguire le notifiche degli atti di accertamento TARSU nei confronti dei concittadini del Comune di Furci Siculo, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che il mero inadempimento dell'obbligo su di lui gravante, pacificamente emerso dalle risultanze del processo, pur non ricorrendo una delle ragioni indicate nell'art. 328, comma 1 cod. pen., avesse in ogni caso integrato una grave turbativa del servizio affidatogli in violazione dell'art. 340 cod. pen.

Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha chiaramente delineato la condotta materiale in addebito nella perdurante omissione nell'esecuzione delle notifiche di cui il Caminiti era incaricato, non qualificabile in termini di rifiuto ex art. 328 comma 1 cod. pen. per le ragioni anzidette ma, ferma restandone la materialità negativa, valutabile in relazione alle conseguenze provocate nello espletamento del servizio di messo notificatore comunale.

Il fatto storico oggetto dell'imputazione e vale a dire la persistente omissione nell'esecuzione di atti di sua competenza è rimasto, dunque, inalterato e proprio per tale ragione non sussiste margine concettuale per ritenere violato il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

Ai fini e per gli effetti di tale articolo, infatti, la nozione di identità del fatto non può che avere la medesima portata di quella di cui all'art. 649 cod. proc. pen., attinente alle sue componenti essenziali di condotta, evento (ove sussistente) e nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto reato, considerate nella loro dimensione storico - naturalistica (da ultimo *ex pluribus* Sez. 2, sent. n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263543), ferma restando l'ovvia differenza riferita alla dimensione giuridica correlata alla diversa qualificazione che il giudice può dare della fattispecie esaminata.

Secondo diversa prospettazione, il ricorrente sostiene, inoltre, che poiché l'art. 340 cod. pen. costituisce reato di evento, l'impossibilità di ravvisarlo in una condotta meramente omissiva quale in origine contestata, rende manifesta la intervenuta modifica della primigenia imputazione.

Ora non v'è dubbio che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi in relazione all'art. 340 cod. pen. lo definisca reato di evento <la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di

un servizio pubblico o di pubblica necessità> (Sez. 6, sent. n. 29351 del 03/05/2006, Parisi, Rv. 235089; Sez. 6, sent. n. 8651 del 18/05/1999, P.G. in proc. Frangella e altro, Rv. 214198), ma sull'uso del termine evento nelle fattispecie esaminate occorre spendere qualche considerazione.

Poiché, infatti, l'evento è identificato nel pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità, una volta accertate tali evenienze, non occorre evidentemente che si materializzi alcunché di diverso sul piano fisico - materiale, essendo infatti l'evento *in re ipsa*, da cui per converso l'irrilevanza penale della <mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare> (v. sent. citt.) insuscettibili di per sé di determinare soluzioni nella continuità e regolarità del servizio.

Il ricorrente obietta ancora che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. è necessario che l'evento costituito dal turbamento della regolarità riguardi il funzionamento del servizio nel suo complesso e non già soltanto di un settore limitato di esso.

L'obiezione riecheggia il contenuto di alcuni arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità, ma vale ricordare che essi riguardano casi di turbamento dell'attività di uffici di consistenti dimensioni (v. ad es. Sez. 6, sent. n. 6257 del 07/01/2003, Buonocore, Rv. 223740 inerente il funzionamento di una Intendenza di Finanza parzialmente invasa da soggetti che protestavano per la conduzione delle operazioni di estrazione del giuoco del lotto), mentre in quello in esame è l'andamento del servizio di notificazione nell'ambito di un comune di piccole dimensioni a venire in rilievo, il cui turbamento costituisce dato incontroverso.

Quanto, infine, alla doglianza relativa alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente nell'ambito degli uffici comunali, essa si rivela improponibile in questa sede (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) attenendo con tutta evidenza al merito del giudizio.

3. L'altro caposaldo dell'impugnazione riguarda la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata dalla Corte d'appello in misura corrispondente a quella della pena principale di otto mesi di reclusione ai sensi dell'art. 37 cod. pen.

Sul punto, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'applicazione in difetto di formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, atteso il carattere residuale dell'art.

340 cod. pen., il quale non configura un reato proprio.

A sostegno di tale tesi, allega il tenore di una non recente decisione di questa Corte di Cassazione secondo cui il reato di cui all'art. 340 cod. pen. <non è di per sè rivelatore di una condotta connotata da abuso di poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da parte del soggetto attivo. Poiché, dunque, detto abuso ha natura soltanto eventuale ed accessoria, esso può configurarsi soltanto quando sia stata contestata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen.> (Sez. 2, sent. n. 3394 del 12/02/1998, Sabella, Rv. 210328).

Trattasi, tuttavia, di statuizione che resta isolata nel panorama di decisioni tanto precedenti quanto successive e più recenti, tutte di segno contrario nello affermare che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile <anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9 cod. pen., trattandosi di pena accessoria relativa *ope legis* a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione> (Sez. 5, n. 1450 del 04/11/2010, dep. 2011, Antoci e altro, Rv. 249095; conf. mass. n. 158909; Sez. 2, n. 13435 del 19/04/1989, Poggiani, Rv. 182230; conf. mass. n. 140903; Sez. 2, sent. n. 4243 del 09/11/1982, Porcelli, Rv. 158909; Sez. 5, sent. n. 871 del 28/11/1978, dep. 1979, Mosca, Rv. 140903; Sez. 5, ord. n. 886 del 25/03/1968, Boschini, Rv. 107747), giurisprudenza cui questo Collegio non ha valide ragioni da opporre e che ritiene, pertanto, di dovere confermare.

4. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 02/02/2016

Il consigliere estensore

/ Il Presidente